



Università degli Studi di Messina

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N°1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

D.R. N° 12 del 10/01/2012

Affisso all'Albo Ufficiale Piazza Pugliatti n° 1 - 98100 Messina

L' 11 Gennaio 2012 - scadenza il 31 Gennaio 2012

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo emanato con D.R. n° 331 del 10/04/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 30/12/2010 n° 240 ed in particolare l'art. 22 che tratta le modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'Università;

VISTO il D.M. del 9 Marzo 2011 prot. n° 102 che ha determinato l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca ai sensi della suddetta legge;

VISTO il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato con D.R. n° 2099 del 13/07/2011 ;

VISTA la richiesta inoltrata dalla Prof.ssa Maria Caltabiano concernente l'attivazione di n° 1 assegno, per lo svolgimento di attività di ricerca, su fondi PRIN 2009 di cui la stessa è titolare;

VISTO il verbale del Dipartimento di Scienze dell'Antichità del 25/10/2011;

VISTO l'impegno di spesa 2011/4504;

DECRETA

Art. 1

Numero degli assegni

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno a tempo determinato (anni 1, eventualmente rinnovabile), per lo svolgimento di attività di ricerca nel programma specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso dei titoli di studio specificati nell'allegato A al presente bando;
- b) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
- c) conoscenza di una lingua straniera (inglese)

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai soggetti che sono stati già titolari di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 per un periodo di 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel

limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata degli assegni non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

5. Al vincitore in servizio presso pubbliche Amministrazioni diverse da quelle indicate al comma precedente potrà essere conferito l'assegno previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e collocamento in aspettativa senza assegni

Art. 3

Incompatibilità

1. L'attività di ricerca dei titolari di assegni non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra scuola/corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto.

2. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca. Possono concorrere all'attribuzione dell'assegno, di cui al presente bando, i titolari di altri assegni di ricerca e di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferiti, salvo rinuncia in caso di attribuzione dell'assegno.

3. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca e non comporti conflitto di interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Università.

Art. 4

Domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n, 1, 98122 Messina e redatta in carta semplice, su apposito modello - Allegato B - che fa parte integrante del presente bando.

2. La domanda deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unime.it entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel sito Ufficiale dell'Università degli Studi di Messina www.unime.it. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata A/R la data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande inviate a mezzo PEC saranno ritenute valide soltanto se spedite dai diretti interessati, con allegata in formato statico ("immagine" o pdf) l'istanza di partecipazione firmata e comprensiva di tutti gli allegati necessari, nonché del documento d'identità. Non saranno accettate PEC con allegate istanze in formato .doc, .xls, .odt o in qualsiasi altro formato non -statico. In alternativa, è possibile spedire via PEC l'istanza sottoscritta con firma digitale il cui certificato sia valido, non sospeso, non revocato e rilasciato da un certificatore accreditato. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine sopra indicato.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) il nome e cognome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) la residenza ed il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
- e) il possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando ovvero il possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle autorità competenti. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale;
- f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
- g) di non essere dipendente di ruolo dell'Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 240/2010 né presso altre pubbliche Amministrazioni, ovvero di trovarsi in una delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito agli artt. 2 e 3 del bando;
- h) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda:

- a) i titoli di cui al successivo art. 6 che si ritengono utili ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice;
- b) il certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
- c) il curriculum della propria attività scientifica;
- d) le pubblicazioni (in forma cartacea o digitale) di cui si chiede la valutazione;
- e) l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli.

I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato). Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

6. Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni scientifiche edite ed i documenti stampati entro la data di scadenza del bando.

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da quattro professori e/o ricercatori universitari di ruolo, tre effettivi ed uno supplente, dell'Area interessata, uno dei quali, salvo rinuncia dello stesso, con funzioni di Presidente, è il responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato l'assegno. Essa è designata dal Consiglio della Struttura cui l'assegno è stato attribuito e nominata con Decreto Rettorale.
2. Espletate le prove, la Commissione formula la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza prevista dal comma 8 dell'art. 6.
3. La Commissione comunica i nominativi dei vincitori degli assegni al Direttore della Struttura proponente e trasmette i verbali e la relativa documentazione al Rettore.
4. La comunicazione dei risultati della valutazione verrà data mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione dei risultati decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Rettore entro 10 giorni.
5. Sulle controversie è competente a decidere il Senato Accademico.

Art. 6

Valutazione comparativa dei candidati

1. La valutazione comparativa tende ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.

Essa consiste:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato A al presente bando.

Il punteggio complessivo è pari a punti 100, così suddivisi:

- punti per la valutazione dei titoli 75;
- punti per il colloquio 25.

2. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di almeno punti 40.

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno punti 15.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio.

3. Le tipologie di titoli valutabili sono le seguenti:

- Diploma di Dottorato di Ricerca in relazione all'area scientifico-disciplinare del programma di ricerca (costituisce titolo preferenziale) punti 30;
- Curriculum scientifico-professionale derivante da documentata esperienza per attività di ricerca già svolta presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero fino a punti 20;
- Pubblicazioni scientifiche fino a punti 20;
- Altri titoli fino a punti 5.

4. Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al settore scientifico-disciplinare ed al programma di ricerca, nonché la conoscenza della lingua straniera richiesta. Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico.

5. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami e pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.

6. Il colloquio avrà luogo il giorno 9.02.2012 alle ore 9.30 presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità. (Facoltà di Lettere e Filosofia IV piano stanza n° 419) – Polo Universitario Annunziata Messina Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso all'albo della sede degli esami.

7. I candidati portatori di *handicap*, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio *handicap* riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

8. A parità di merito e titoli è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 7

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di 1 anno sotto riserva degli accertamenti dei requisiti prescritti.

2. All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai precedenti artt. 2 e 3; nel caso presti servizio presso pubbliche Amministrazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dovrà, altresì, dichiarare di essere provvisto del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza e di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

3. Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, con le modalità previste dall'art. 12 del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca".

4. L'importo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in € 19367.00 al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Università. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate. Ad esso si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La collaborazione all'attività di ricerca è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato.

6. L'assegnista può svolgere attività di orientamento e tutorato e far parte di Commissioni di esami universitari se cultore della materia.

Art. 8

Stipula del contratto

1. Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per l'attività di ricerca, ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

2. Ai fini del conferimento dell'assegno vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c, della legge 240/2010.

2. Ove entro 20 giorni dalla comunicazione il candidato non abbia perfezionato la stipula del contratto, si procede, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato che segue immediatamente in graduatoria.

3. Allorché, nel corso della collaborazione per l'attività di ricerca, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, incompatibilità, ecc...), si verifichi l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione, si procede alla stipula del contratto con il candidato che risulta in graduatoria in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del

progetto, approvata con deliberazione della Struttura interessata e purché sussista un residuo temporale di almeno un anno al completamento della collaborazione.

4. Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico, approvata con deliberazione della Struttura interessata, si procede a bandire il conferimento dell'assegno per la collaborazione all'attività di ricerca con riferimento al residuo temporale (almeno un anno) e comunque, per una sola volta.

5. Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art.9

Valutazione dell'attività svolta

1. Il titolare dell'assegno, almeno trenta giorni prima della data di completamento di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura interessata una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata dal giudizio del responsabile scientifico. Il Consiglio della Struttura interessata esprime il proprio parere in merito e trasmette l'estratto del verbale, entro il completamento dell'anno di attività, all'Ufficio Assegni di Ricerca dell'Ateneo.

Art. 10

Restituzione della documentazione

I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Messina e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla situazione giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno.

Art. 12

Norme finali

Il presente decreto sarà pubblicato tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Messina, sarà altresì reso pubblico anche per via telematica sui siti internet dell'Ateneo (ww2.unime.it/assric), del MIUR e dell'Unione Europea.

Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo; una copia originale viene conferita alla Direzione Amministrativa, un'altra copia originale è conservata nella serie dei decreti prodotti nell'anno 2011, dal Settore Ricerca Scientifica della Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione.

IL RETTORE
(Prof. F. Tomasello)

ALLEGATO A

Titolo del progetto di ricerca in italiano:

Moneta e identità Mediterranea: le Personificazioni delle Città o Ninfe eponime

Titolo del progetto di ricerca in inglese:

Coinage and Mediterranean identity: the Personifications of Cities or Eponymous Nymphs

Campo principale della ricerca: Storia (Numismatica)

Area CUN: 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

S.S.D: L/ANT 04 NUMISMATICA

Il progetto prevede la raccolta e la storicizzazione delle monete che rappresentano le cosiddette Ninfe eponime o Personificazioni delle Città (ca. 80 soggetti), attraverso l'analisi anche delle relative testimonianze letterarie ed archeologiche. Dovranno essere indagati le origini e i modelli iconici che hanno ispirato la creazione delle Personificazioni delle Città, nonché le motivazioni culturali, ideologiche e le finalità sociali e di propaganda politica delle Autorità che hanno scelto di rappresentarle.

Negli studi più recenti le Ninfe eponime sono state considerate emanazioni della figura orientale di Aphrodite/Astarte. L'analisi degli attributi e dei simboli, più frequentemente correlati con le Personificazioni delle Città, dovrà contribuire alla ricostruzione storica dei caratteri, delle funzioni e delle competenze di questi personaggi "mitici" in cui per la prima volta nella cultura occidentale fu possibile identificare la '*polis*' e rappresentare l'intera collettività dei '*politai*'.

The present project aims to collect and to historicize the coins representing the so called Eponymous Nymphs or Personifications of the cities (ca 80 items), by analyzing also the related and relevant literary and archaeological evidences. The researcher will highlight the ideological, cultural and politico-social concerns expressed by the coin types of the Personifications of the Cities or Eponymous Nymphs, as well as the social and political reasons and aims of the Authorities who chose to represent them.

In more recent historiography the Eponymous Nymphs are considered emanations of the eastern figure of Aphrodite/Astarte. The analysis of attributes and iconic symbols, more frequently related with the Personifications of the Cities, will contribute to the historical reconstruction of the features, functions and competences of these mythical characters in which – for the first time in western culture - it was possible to identify the '*polis*' and to represent the whole collectivity of the '*politai*'.

Responsabile scientifico del progetto: prof.ssa Maria Caccamo Caltabiano

Numero di posti: 1

Durata dell'assegno: 12 mesi: **Rinnovabile:** Sì

Sede: Dipartimento di Scienze dell'Antichità – Facoltà di Lettere e Filosofia

Titolo di studio richiesto: Laurea in Lettere Classiche o Laurea magistrale in Archeologia o titolo di studio equipollente

Argomenti del colloquio: Cultura generale sull'argomento, esperienza di ricerca sull'argomento ed eventuali risultati conseguiti, conoscenze approfondite dei metodi di indagine sull'iconografia monetale, conoscenza della lingua inglese, accertata tramite lettura e traduzione di brano scientifico

E' richiesta mobilità internazionale: NO

Paesi in cui può essere condotta la ricerca: ITALIA

Destinatari dell'assegno di ricerca: ricercatore esperto 4-10 anni (Post-Doc)

ALLEGATO B

La domanda deve essere scritta a macchina ovvero, in modo chiaro e assolutamente leggibile, in stampatello.

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Messina
Piazza S. Pugliatti, n.1
98122 – Messina

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO A TEMPO DETERMINATO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RICERCA NEL PROGRAMMA DAL
TITOLO.....
.....

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di valutazione comparativa sopra descritta.

COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____

PROV. _____

IL _____

SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____ NUMERO _____

CELLULARE _____ E- MAIL _____

(Posta Elettronica Certificata) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- di volere ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo PEC sopra riportato
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (se diverso dalla residenza):

COMUNE _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____

NUMERO _____

- di essere cittadino italiano;

Per i cittadini stranieri:

- di essere cittadino di _____
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio specificato nell'Allegato "A" al bando necessario alla procedura di cui trattasi:
conseguito in data _____
presso _____
con la seguente votazione: _____
- di non essere dipendente di ruolo delle Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22 della legge 240/2010 né presso altre pubbliche Amministrazioni;
ovvero
- di trovarsi in una o più delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito all'art.2 del bando;
- di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca, di non essere ammesso a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno
ovvero
- di trovarsi in una o più nella condizione sopra indicata e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito dall'art. 3 del bando.

Ai fini della valutazione dei titoli rilascia dichiarazioni di cui all'allegato modulo "C" che fa parte integrante dell'allegato "B" – fac-simile della domanda.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Dichiarante

MODULO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni)

I_ sottoscritt_

COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____

PROV. _____

IL _____

SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

PROV. _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____

TELEFONO: PREFISSO _____

NUMERO _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

I_ sottoscritt_ dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 1, del D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.